COMUNE DI ROCCARASO
Ufficio del Sindaco
Viale degli Alberghi n. 2/A – 67037 Roccaraso (AQ)
Tel. 0864/61921 – Fax 0864/6192.222
PEC: protocollo.roccaraso@pec.it – E-mail: sindaco@comune.roccaraso.aq.it

Decreto n. 14 del 2 Agosto 2023

OGGETTO: Conferimento incarico di Responsabile e di posizione organizzativa ad interim – Settore III Opere Pubbliche, Patrimonio e Protezione Civile

IL SINDACO

PREMESSO che il CCNL Comparto Funzioni Locali triennio 2019-2021, sottoscritto il 16.11.2022, interviene sulla disciplina delle posizioni organizzative attraverso le disposizioni contenute negli articoli **16**, **17**, **18** e **19** dello stesso;

VISTI in particolare gli artt. nn. **16**, cc. 1-4,**17**, c. 5, **18** del CCNL Comparto Funzioni Locali del 16.11.2022 che testualmente recitano: ***Art. 16*** *- Incarichi di Elevata Qualificazione*
1. Gli enti istituiscono posizioni di lavoro di elevata responsabilità con elevata autonomia decisionale, previamente individuate dalle amministrazioni in base alle proprie esigenze organizzative. Ciascuna di tali posizioni costituisce oggetto di un incarico a termine di EQ, conferito in conformità all'art. 18 del presente CCNL. Tali posizioni richiedono:

- responsabilità amministrative e di risultato, a diversi livelli, in ordine alle funzioni specialistiche e/o organizzative affidate, inclusa la responsabilità di unità organizzative; responsabilità amministrative derivanti dalle funzioni organizzate affidate e/o conseguenti ad espressa delega di funzioni da parte del dirigente, implicante anche la firma del provvedimento finale, in conformità agli ordinamenti delle amministrazioni;
- conoscenze altamente specialistiche, capacità di lavoro in autonomia accompagnata da un grado elevato di capacità gestionale, organizzativa, professionale atta a consentire lo svolgimento di attività di conduzione, coordinamento e gestione di funzioni organizzativamente articolate di significativa importanza e responsabilità e/o di funzioni ad elevato contenuto professionale e specialistico, implicanti anche attività progettuali, pianificatorie e di ricerca e sviluppo.
2. Le suddette posizioni di lavoro vengono distinte in due tipologie:
a) posizione di responsabilità di direzione di unità organizzative di particolare complessità, caratterizzate da elevato grado di autonomia gestionale e organizzativa;
b) posizione di responsabilità con contenuti di alta professionalità, comprese quelle comportanti anche l'iscrizione ad albi professionali, richiedenti elevata competenza specialistica acquisita attraverso titoli formali di livello universitario del sistema educativo e di istruzione oppure attraverso consolidate e rilevanti esperienze lavorative in posizioni ad elevata qualificazione professionale o di responsabilità, risultanti dal curriculum.

3. Gli incarichi di EQ, afferenti alle suddette posizioni di lavoro di cui al comma 2, possono essere affidati a personale inquadrato nell'area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione, ovvero a personale acquisito dall'esterno ed inquadrato nella medesima area.
4. Nel caso in cui gli Enti siano privi di personale dell'area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione, la presente disciplina si applica:
a) presso i comuni, ai dipendenti classificati nell'area degli Istruttori o degli Operatori esperti;
b) presso le ASP e le IPAB, ai dipendenti classificati nell'area degli Istruttori. ***Art. 17*** *- Retribuzione di posizione e retribuzione di risultato*
1. Il trattamento economico accessorio del personale titolare di un incarico di EQ di cui all'art. 16 è costituito dalla retribuzione di posizione e dalla retribuzione di risultato. Tale trattamento assorbe tutte le competenze accessorie e le indennità previste dal contratto collettivo nazionale, compreso il compenso per il lavoro straordinario.
2. L'importo della retribuzione di posizione varia da un minimo di € 5.000 ad un massimo di € 18.000 lordi per tredici mensilità, sulla base della graduazione di ciascuna posizione. Ciascun ente stabilisce la suddetta graduazione, sulla base di criteri predeterminati, che tengono conto della complessità nonché della rilevanza delle responsabilità amministrative e gestionali di ciascun incarico. Ai fini della graduazione
delle suddette responsabilità, negli enti con dirigenza acquistano rilievo anche l'ampiezza ed il contenuto delle eventuali funzioni delegate con attribuzione di poteri di firma di provvedimenti finali a rilevanza esterna, sulla base di quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge e di regolamento.
3. Nelle ipotesi considerate nell'art. 16, comma 4, l'importo della retribuzione di posizione varia da un minimo di € 3.000 ad un massimo di € 9.500 annui lordi per tredici mensilità.
4. Gli enti definiscono i criteri per la determinazione e per l'erogazione annuale della retribuzione di risultato degli incarichi di EQ, destinando a tale particolare voce retributiva una quota non inferiore al 15% delle risorse complessivamente finalizzate alla erogazione della retribuzione di posizione e di risultato di tutti gli incarichi previsti dal proprio ordinamento;
5. Nell'ipotesi di conferimento ad un lavoratore, già titolare di incarico di EQ, di un incarico ad interim relativo ad altro incarico di EQ (come individuato da ciascun Ente), per la durata dello stesso, al lavoratore, nell'ambito della retribuzione di risultato, è attribuito un ulteriore importo la cui misura può variare dal 15% al 25% del valore economico della retribuzione di posizione prevista per l'incarico di EQ oggetto del
conferimento ad interim. Nella definizione delle citate percentuali, l'ente tiene conto della complessità delle attività e del livello di responsabilità connessi all'incarico attribuito nonché degli esiti della valutazione di performance individuale.
6. A seguito del consolidamento delle risorse decentrate stabili con decurtazione di quelle che gli enti hanno destinato alla retribuzione di posizione e di risultato, secondo quanto previsto dall'art. 67, comma 1, del CCNL 21.05.2018, le risorse destinate al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato di cui al presente articolo continuano ad essere corrisposte a carico dei bilanci degli enti. Per effetto di quanto
previsto dall'art. 67, comma 7, del CCNL 21.05.2018, in caso di riduzione delle risorse destinate alla retribuzione di posizione e di risultato si determina un corrispondente ampliamento delle facoltà di alimentazione del Fondo risorse decentrate, attraverso gli strumenti a tal fine previsti dall'art. 79 (Risorse decentrate). ***Art. 18*** *Conferimento e revoca degli incarichi di EQ*
1. Gli incarichi di EQ, previa determinazione di criteri generali da parte degli enti, sono conferiti dai dirigenti per un periodo massimo non superiore a 3 anni con atto scritto e motivato e possono essere rinnovati con le medesime formalità
2. Per il conferimento degli incarichi in oggetto gli enti tengono conto - rispetto alle funzioni ed attività da svolgere - della natura e caratteristiche dei programmi da realizzare, dei requisiti culturali posseduti, delle attitudini e della capacità professionale ed esperienza acquisiti dal personale di cui all'art. 16 del presente CCNL.
3. Gli incarichi possono essere revocati prima della scadenza con atto scritto e motivato, in relazione a intervenuti mutamenti organizzativi o in conseguenza di valutazione negativa della performance individuale.
4. I risultati delle attività svolte dai dipendenti cui siano stati attribuiti gli incarichi di cui al presente articolo sono soggetti a valutazione annuale in base al sistema a tal fine adottato dall'ente. La valutazione positiva dà anche titolo alla corresponsione della retribuzione di risultato di cui all'art. 17 del presente CCNL. Gli enti, prima di procedere alla definitiva formalizzazione di una valutazione non positiva, acquisiscono in contraddittorio le valutazioni del dipendente interessato anche assistito dalla organizzazione sindacale cui

aderisce o conferisce mandato o da persona di sua fiducia;
la stessa procedura di contraddittorio vale anche per la revoca anticipata dell'incarico di cui al comma 3.
5. La revoca dell'incarico comporta la perdita della retribuzione di posizione e di risultato di cui all'art. 17 del presente CCNL da parte del dipendente titolare.

ATTESO che, ai sensi dell'art. 19 del CCNL vigente, essendo questo Comune privo di posizioni dirigenziali, i responsabili delle strutture organizzative apicali, individuati con incarico sindacale e secondo il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi dell'Ente, sono responsabili anche della relativa posizione organizzativa, funzionari Elevata Qualificazione;

VISTO il D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 ed in particolare:

- l'art. 50, comma 10, del D.Lgs. n. 267/2000 che prevede la nomina da parte del Sindaco dei responsabili degli uffici e dei servizi;
- l'art. 107 rubricato "Funzioni e responsabilità della dirigenza in materia di competenze gestionali dei Responsabili dei Servizi;
- l'art. 109, comma 2, che disciplina il conferimento delle funzioni dìrigenziali nei Comuni privi di personale di qualifica dirigenziale;

TENUTO CONTO delle novità introdotte in materia di *performance* e di posizioni organizzative dal D.Lgs. n. 74/2017;
CHE CON:

- Deliberazione della Giunta Comunale n. 62, in data 08/05/2019, è stato approvato il nuovo Regolamento sul ciclo della performance;
- Deliberazione della Giunta Comunale n. 64, in data 08.05.2019, è stata approvata la Metodologia di graduazione delle posizioni organizzative;
- Verbale in data 20.05.2019 il Nucleo di Valutazione ha proceduto alla pesatura delle posizioni organizzative dell'Ente;
- Deliberazione della Giunta Comunale n. 15, in data 01.03.2021, è stata approvata la graduazione delle posizioni organizzative riproporzionata ai sensi dell'art. 17, comma 6, del CCNL comparto funzioni locali 21/05/2018;

CONSIDERATO che l'Ing. Federico Isola, titolare della posizione organizzativa del Settore III, in servizio presso questo Comune ai sensi dell'art. 1, comma 557, della Legge n. 311/2004 ha assunto incarico presso altra P.A. a far data dal 01.08.2023;
VISTO il vigente organigramma dell'Ente;
RITENUTO, nelle more della conseguente riorganizzazione dell'Ente e della copertura della posizione organizzativa vacante, di dover attribuire l'incarico di Responsabile del Settore III (**Settore III** *ad interim*, Opere Pubbliche, Patrimonio e Protezione Civile) fino al 30-09-2023, salvo eventuali proroghe, all'Ing. Antonio Caruso, già Responsabile del Settore V;
DI DARE ATTO che al dipendente incaricato spetta, nell'ambito della retribuzione di risultato, ai sensi dell'art. 17, comma 5, del CCNL 16/11/2022, un ulteriore importo che può variare dal 15% al 25% del valore economico della retribuzione di posizione prevista per la EQ oggetto dell'incarico *ad interim*. Nella definizione delle citate percentuali, l'Ente tiene conto della complessità delle attività e del livello di responsabilità connessi all'incarico attribuito nonché degli esiti della valutazione di performance individuale.

DECRETA

Art. 1

All'Ing. Antonio Caruso, Profilo di "Funzionario E. Q.", ex Categoria D, Posizione economica D1, con contratto a tempo determinato ex art. 110, comma 1, dell D.Lgs. n. 267/2000, è conferito l'incarico ad *interim* di Responsabile del Settore III – Tecnico (Opere Pubbliche, Patrimonio e Protezione Civile) e di relativa E.Q. (*ex* posizione organizzativa), trattandosi di posizione lavorativa che richiede lo svolgimento delle funzioni di cui all'art. 16 e seguenti del C.C.N.L. Comparto Funzioni Locali 16.11.2022. Tra i compiti

gestionali di cui all'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 sono compresi gli atti di gestione del personale assegnato.

Art. 2

Al summenzionato dipendente è attribuito nell'ambito della retribuzione di risultato, ai sensi dell'art. 17, comma 5, del CCNL 16.11.2022, un ulteriore importo che può variare dal 15% al 25% del valore economico della retribuzione di posizione prevista per l'Elevata Qualificazione oggetto dell'incarico ad *interim*. Nella definizione delle citate percentuali, l'Ente tiene conto della complessità delle attività e del livello di responsabilità connessi all'incarico attribuito nonché degli esiti della valutazione di performance individuale.

Art. 3

L'incarico di cui al precedente art. 1 decorre dalla data del presente decreto, e termine al 30 settembre 2023, salvo eventuali proroghe e fatta salva la possibilità di revoca di cui all'art. 18, comma 3, CCNL-16.11.2022.

Art. 4

Il presente decreto sarà notificato all'interessato e trasmesso al Responsabile del Settore Finanziario per il conseguente impegno di spesa.

E' pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi per mera pubblicità – notizia.

Roccaraso, 2 Agosto 2023

Il Sindaco
(Dott. Francesco Di Donato)

****

VISTO il provvedimento se ne attesta la copertura Finanziaria.

Il Responsabile del Settore finanziario
(Rag. Carlo Colantoni)

Per accettazione

Ing. Antonio Caruso